



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 88/2018

LA GARANTE

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di seguito denominata “CRC” (Acronimo di *Convention on the Rights of the Child*);

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera *a*) che dispone che l’Autorità “*promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza....*” e lettera *d*) che dispone che l’Autorità “*assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, di seguito denominato “Regolamento”,

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 data in cui Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Garante n. 4/2014 prot. n. 0000416/2014 del 4 febbraio 2014 recante “*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza*”, come modificato dal decreto rep. n. 81/2015 prot. n. 0003669/2015 del 21.09.2015, con particolare riferimento all’articolo 12-bis “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*” che dà attuazione all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 nonché dal decreto della Garante n. 37/2017 dell'11 agosto 2017, dal decreto n. 42/2017 del 12 settembre 2017 e dal decreto n. 85/2018 del 9 ottobre 2018 con il quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168;

CONSIDERATO che, sul territorio nazionale, sono attive numerose associazioni, organizzazioni ed altri enti non aventi scopo di lucro in base all'Atto costitutivo e allo Statuto che operano nel territorio italiano, nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, con le quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza collabora in modo permanente, anche promuovendo e sostenendo progetti ed iniziative di particolare rilevanza;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare l'articolo 12;

VALUTATA l'opportunità di concedere alle suddette associazioni, organizzazioni ed altri enti non aventi scopo di lucro, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria ed entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio 2018 dell'Autorità, contributi di modica entità per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, entro i limiti dello stanziamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, indice un avviso pubblico per la concessione di contributi di modica entità per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico.

2. I temi specifici sui quali dovranno essere presentate le domande da ammettere al contributo coerentemente con quanto previsto nel piano di azione 2018, ed in particolare Asse Focalizzazione –



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Obiettivo strategico A, Asse Partecipazione – Obiettivo Strategico A e Asse Focalizzazione – Obiettivo strategico B, sono i seguenti:

1. Favorire la cultura della mediazione tra le persone di minore età;
2. Favorire la partecipazione delle persone di minore età alle decisioni che li riguardano, nonché alla vita sociale e politica in un'ottica nazionale ed internazionale;
3. Nell'ottica del miglioramento della qualità della vita delle persone di minore età, promozione di studi, ricerche, azioni volte al contrasto di situazioni di esclusione e marginalità sociale.

Articolo 2

(Risorse)

1. L'importo complessivamente stanziato per la realizzazione di progetti ed iniziative di cui all'articolo 1 è pari ad € 60.000,00.
2. I contributi sono concessi alle associazioni, organizzazioni ed altri enti collocatesi ai primi 12 posti della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 7, ognuna delle quali riceverà un contributo pari ad € 5.000,00.

Articolo 3

(Requisiti di ammissibilità)

1 I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a favore dei seguenti soggetti: associazioni, organizzazioni, ed altri enti non aventi scopo di lucro in base all'Atto costitutivo e allo Statuto che operano nel territorio italiano, nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e che siano in possesso di Codice fiscale e/o Partita Iva.

1. Al presente avviso sono ammessi anche soggetti associativi appositamente e temporaneamente raggruppati in A.T.S.. In questo caso i requisiti di ammissione devono essere posseduti da tutti i soggetti che costituiscono l'A.T.S..

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo)

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di una richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o ente, redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello disponibile sul sito internet www.garanteinfanzia.org_sezione Autorità Trasparente_Avvisi.

2. La richiesta può avere ad oggetto un contributo a progetto ovvero un contributo finalizzato ad una singola iniziativa (convegni, mostre ecc...). In entrambi i casi il legale rappresentante deve dichiarare che le attività per le quali viene richiesto il contributo saranno avviate entro l'anno 2018, successivamente alla comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza.

3. Non è ammessa la presentazione di più richieste da parte della medesima associazione o organizzazione, o ente.

4. In circostanze eccezionali debitamente motivate e documentate, il contributo può essere richiesto, in relazione a specifici progetti o iniziative anche in corso di realizzazione, per



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

fronteggiare situazioni di particolare criticità o emergenza tali da compromettere la prosecuzione dell'attività da parte dell'associazione organizzazione o ente.

5. La richiesta deve contenere:

- a) denominazione, indirizzo, rappresentanza legale dell'associazione o organizzazione o ente, codice fiscale e/o partita IVA;
- b) finalità statutarie da cui risulti l'attività svolta dall'associazione o organizzazione o ente nel settore della promozione e della tutela dei diritti umani e in particolare dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
- c) relazione sull'attività normalmente svolta nel suddetto settore;
- d) programma delle iniziative previste nel corso dell'anno.

6. La richiesta deve essere corredata, inderogabilmente e **a pena di esclusione**, dalla seguente documentazione:

- copia dell'Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che l'associazione o l'organizzazione o l'ente non persegue fini di lucro;
- documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in carica e i poteri di rappresentanza;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- descrizione dettagliata del progetto o dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, secondo il modello disponibile sul sito internet www.garanteinfanzia.org_sezione "Autorità trasparente" "Avvisi";
- preventivo delle singole voci di spesa relative al progetto o all'iniziativa, I.V.A. compresa (qualora dovuta), e degli eventuali introiti di ogni tipo, compresi sponsorizzazioni e contributi già concessi da enti pubblici o soggetti privati;
- dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per il medesimo progetto o iniziativa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l'Associazione, organizzazione o ente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 o rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto di tale norma.

7. (se la domanda di contributo è trasmessa a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano) occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, o altro documento equivalente ai sensi dell'articolo 35 del citato D.P.R. n. 445/2000.

8. (se la domanda di contributo è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata) la documentazione di cui al precedente punto 6 dovrà, nei casi previsti, essere sottoscritta dal legale rappresentante con una delle seguenti modalità:

- con firma autografa (per esteso e in forma leggibile) quindi scansionata elettronicamente in formato PDF e accompagnata dalla scansione del documento di identità;
- con firma digitale.

9. La domanda corredata della documentazione di cui al comma 6 deve essere inviata/consegnata entro il seguente termine perentorio: **2 NOVEMBRE 2018**



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano contenuta in un plico sigillato in modo idoneo, controfirmato sui lembi di chiusura, in modo che ne sia impedita l'apertura senza alterazioni, che dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “**avviso contributi 2018**” al seguente indirizzo:

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo autoritagaranteinfanzia@pec.it, indicando nell'oggetto della P.E.C. “**avviso contributi 2018**”.

10. Se la documentazione è consegnata a mano, si precisa che l'orario per la ricezione della medesima da parte dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è il seguente: 10:00-12:00 e 15:00-17:00.

11. Qualora la domanda venga presentata a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, risultante dal registro di protocollo informatico. Il ritardo nella presentazione della domanda, anche se dovuto a cause non imputabili all'istante quali, a titolo esemplificativo, disguidi o ritardi del servizio postale, determinerà l'**esclusione** dalla presente procedura.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

Le spese ammissibili al contributo dovranno essere riconducibili esclusivamente alla gestione ordinaria dell'attività per la quale si richiede il contributo. Nello specifico saranno riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- spese per stipendi/compensi/onorari corrispettivi al personale impiegato a vario titolo nell'attività da realizzare;
- spese postali, telefoniche e di cancelleria;
- spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste, materiale fotografico e realizzazione di audiovisivi comunque connessi all'attività da realizzare;
- spese di promozione e pubblicizzazione: stampa inviti, locandine/manifesti/brochure – promozione televisiva, radiofonica e via web;
- acquisto di materiali di consumo per la gestione ordinaria delle attività da realizzare;
- canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività da realizzare;
- spese per il trasferimento di gruppi di ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc....) per la quale si richiede il contributo.

Articolo 6

(Fase istruttoria)

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande di contributo sarà effettuata dal Responsabile del procedimento nominato nel decreto di approvazione dell'Avviso annuale per la concessione dei contributi. pubblicato sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org_sezione Autorità trasparente.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

2. L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo.

3. Pertanto il Responsabile del procedimento procederà alla verifica:

- a) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) della completezza e regolarità della documentazione presentata;
- c) della coerenza dei progetti presentati rispetto ai temi specifici sui quali dovranno essere presentate le domande da ammettere al contributo coerentemente a quanto indicato all'articolo 1, comma 2, del presente avviso;
- d) dell'ammissibilità delle singole voci di spesa e la conseguente eventuale ridefinizione del preventivo finanziario.

Il Responsabile del procedimento concederà un periodo non superiore a 10 giorni calendariali per la regolarizzazione formale di domande incomplete e/o prive delle indicazioni e/o della documentazione richiesta e/o per la ridefinizione del preventivo finanziario.

In caso di non ammissione della domanda di contributo, sarà comunicato all'istante il motivo della non ammissibilità.

Articolo 7

(Commissione per l'attribuzione dei punteggi. Graduatoria)

1. Conclusa la fase istruttoria, una Commissione di tre membri nominata con Decreto della Garante e presieduta dal Dirigente Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sulla base dell'elenco delle domande di contributo giudicate ammissibili, procederà alla valutazione delle domande secondo i criteri e all'attribuzione dei punteggi come definiti al successivo articolo 9 e predisporrà la relativa graduatoria. La graduatoria sarà successivamente approvata con Decreto della Garante che, nel contempo, ammetterà al contributo le associazioni, organizzazioni ed altri enti collocatesi ai primi 12 posti della graduatoria medesima.

2. L'esito circa l'ammissione/non ammissione al finanziamento sarà comunicato a tutti i soggetti.

Articolo 8

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi alle associazioni, organizzazioni ed altri enti collocatesi ai primi 12 posti della graduatoria di cui al precedente articolo 7 per un importo pari ad € 5.000,00.

2. I contributi erogati per la realizzazione dei progetti o iniziative non potranno superare l'importo indicato nella richiesta;

3. Qualsiasi variazione del progetto o iniziativa, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Qualora la variazione comporti l'alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento del progetto o dell'iniziativa, l'Autorità si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.

4. Il contributo sarà concesso con decreto della Garante e verrà erogato successivamente alla conclusione delle attività per le quali il contributo stesso è stato richiesto, a seguito di presentazione di una relazione finale sul progetto o iniziativa realizzata con il contributo dell'Autorità accompagnata dalla relativa documentazione di spesa e dalla dichiarazione che la documentazione presentata, afferente alla parte di progetto realizzata con il contributo dell'Autorità, non è stata né



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri enti pubblici o soggetti privati relativamente alle attività/iniziativa indicate. Sia la documentazione di spesa che la dichiarazione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o ente. Relazione e documentazione dovranno riferirsi all'intero progetto o iniziativa e non solo alla parte realizzata con il contributo dell'Autorità, redatti in conformità del preventivo presentato. In ogni caso la somma del contributo e delle eventuali altre entrate (proventi, altri contributi) risultanti dal rendiconto non potrà essere di importo superiore al 100% delle spese sostenute e documentate, pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.

6. In casi specifici, è facoltà dell'Autorità erogare – anche su richiesta dell'associazione o organizzazione o ente richiedente – un acconto sul contributo, che comunque non potrà essere superiore al 50% del contributo complessivamente deliberato.

7. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull'effettiva realizzazione del progetto o iniziativa per la quale ha deciso di concedere il contributo.

Articolo 9

(Criteri di valutazione dei progetti/iniziativa)

1. Le domande di contributo saranno valutate da parte della Commissione di cui al precedente articolo 7 secondo i seguenti criteri generali:

- a. capacità aggregativa, in relazione alla presenza e al radicamento nel mondo giovanile (i punti saranno assegnati sulla base del numero dei soci e del numero dei partecipanti alle iniziative di età compresa tra i 14 e i 21 anni): **max 10 punti**;
- b. capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi (i punti saranno assegnati sulla base della presenza o meno di attività svolte in collaborazione con altri soggetti): **max 20 punti**;
- c. attività svolta nel settore dell'infanzia e adolescenza con riferimento alla accessibilità e fruibilità della stessa da parte dei minori, ai risultati ottenuti, nonché, al programma delle iniziative previste nel corso dell'anno di riferimento: **max 10 punti**;
- d. ricaduta dell'attività da realizzare - in termini culturali e formativi - sulla comunità locale con particolare riferimento alle persone di minore età: **max 10 punti**
- e. impatto sull'immagine dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: **max 15 punti**
- f. chiarezza e completezza dell'iniziativa: **max 15 punti**
- g. promozione e valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: **max 20 punti**

Al termine della valutazione ogni domanda verrà posizionata all'interno di una graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto.

In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico della data di spedizione delle domande, comprovata dal timbro postale o assegnata dalla P.E.C..

In caso di domande con la medesima data di spedizione si procederà alla definizione dell'ordine di graduatoria tramite sorteggio da parte della Commissione di cui al precedente articolo 7.

Articolo 10

(Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento)



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Con la firma apposta alla relativa documentazione, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto.
2. Un eventuale rinvio o slittamento dell'attività sostenuta – sempre nel periodo di riferimento – va tempestivamente comunicato dal soggetto beneficiario al Responsabile del procedimento. Eventuali variazioni di svolgimento dell'attività dovranno rivestire carattere di eccezionalità e dovranno essere ampiamente motivate e documentate.

Articolo 11 (Responsabilità)

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative.
2. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione beneficiaria dell'intervento.

Articolo 12 (Ulteriori informazioni)

- Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, all'attenzione del Responsabile del procedimento, all'indirizzo e-mail: affarigenerali@garanteinfanzia.org
2. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ivi inclusi i quesiti pervenuti all'Ufficio e le relative risposte, saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – Avvisi.

Articolo 13 (Utilizzo de logo istituzionale)

1. La concessione del contributo autorizza il soggetto beneficiario all'uso del logo istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
2. Tutti i materiali stampati, così come i materiali in forma elettronica (Web, applicazioni, ecc.) prodotti nell'ambito del progetto/iniziativa che beneficia del contributo dell'Autorità Garante devono riportare il nome del progetto/iniziativa e i loghi del soggetto beneficiario e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
3. I loghi devono essere esposti in modo visibile in tutti gli eventi promossi nell'ambito del progetto/iniziativa, come tavole rotonde, seminari, conferenze, mostre e altri eventi pubblici. E' fatto inoltre divieto di utilizzare i suddetti materiali, singolarmente ovvero in connessione con altri materiali in maniera tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Autorità.
4. L'organizzazione di eventi afferenti al progetto/iniziativa che beneficiano del contributo dell'Autorità deve essere preventivamente comunicata all'Autorità garante in forma scritta, anche a mezzo e-mail.
5. Il soggetto beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura “*con il contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*” su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Si informa che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, è finalizzato unicamente allo svolgimento della procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità.

2. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica per il trattamento dei dati è di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla procedura di selezione.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative previste.

3. Il Titolare del trattamento dei dati è "Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza", Via di Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma (Rm); e-mail: segreteria@garanteinfanzia.org; telefono: 06/67796551; C.F.: 11784021005) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") è contattabile al seguente recapito: dpo@garanteinfanzia.org.

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il partecipante ha diritto di ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai medesimi articoli. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo, si potrà rivolgere al titolare del trattamento.

Articolo 15

(Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo dott.ssa Maria Ferrara dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 16

(Pubblicazione del presente avviso)

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org nella sezione "Autorità Trasparente" sotto la sezione "AVVISI".

2. Gli interessati potranno prendere visione di eventuali informazioni che l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza intenderà rendere note visitando il sito internet dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org nella sezione "Autorità Trasparente" sotto la sezione "AVVISI".



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Roma, 17/10/2018

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.